



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione Generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle
imprese in materia di trasporti e navigazione
Divisione 3

**“ Il consulente per la sicurezza:
disposizioni sulle esenzioni”**

Responsabile sez. ADR e ATP
Divisione 3
ing. Cristina QIRJAKU

Il consulente per la sicurezza

1.8.3.1 “ogni impresa la cui attività comporti la spedizione o il trasporto di merci pericolose su strada, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, deve nominare uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose...incaricati di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti a tali attività ”

Funzioni del consulente per la sicurezza 1.8.3.3

- Verificare l'osservanza delle disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose;
- consigliare l'impresa;
- redigere una relazione annuale per la direzione dell'impresa o eventualmente per l'autorità competente;
- esaminare le procedure finalizzate a far rispettare le prescrizioni volte all'identificazione delle merci pericolose;
- Valutazioni all'impresa all'atto dell'acquisto dei mezzi di trasporto della sussistenza dei requisiti relativi alle merci pericolose;
- Esame delle procedure di verifica delle attrezzature utilizzate per il trasporto, imballaggio, recepimento, carico o scarico delle merci pericolose;
- Verifica dell'adeguata formazione del personale;
- Esame dell'adeguatezza delle procedure di emergenza nelle varie fasi;
- Analisi degli eventi imprevisti o di infrazioni gravi laddove occorse durante le varie fasi con eventuale redazione di relazioni sugli incidenti;
- Verificare l'esistenza di procedure atte ad evitare il ripetersi degli incidenti;
- Valutazione dell'ottemperanza delle prescrizioni normative relative alle merci pericolose;
- Verificare la sussistenza di procedure volte a valutare che tutti gli operatori coinvolti nelle varie fasi abbiano procedure operative e disposizioni dettagliate;
- Introduzione di procedure di sensibilizzazione dei rischi;
- Attuazione di procedure di verifica volte a garantire che a bordo dei mezzi di trasporti siano presenti i documenti e le attrezzature di sicurezza e la loro conformità;
- Attuazione di procedure di verifica dell'osservanza delle disposizioni relative al carico e scarico;
- Verifica della sussistenza di un piano di security (1.10.3.2)

Requisiti del consulente

- Il ruolo del consulente può essere svolto anche dal capo dell'impresa, da un soggetto che svolge altre mansioni nell'impresa o da persona esterna all'impresa purchè idonea a svolgere il ruolo del consulente (1.8.3.4);
- Il consulente deve essere in possesso di un certificato di formazione professionale valido per il trasporto per strada rilasciato dall'autorità competente (1.8.3.7);
- L'ottenimento del certificato è subordinato ad una specifica formazione e al superamento di un esame (1.8.3.12)



Ruolo centrale della formazione

Il candidato deve avere una conoscenza adeguata di tutti i rischi connessi con il trasporto, imballaggio, recepimento, carico o scarico di merci pericolose delle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative applicabili nonché di tutti i compiti che il consulente dovrà assolvere.

Figura dello speditore

Speditore è colui che effettua per conto proprio o per conto terzi la spedizione ed ha l'obbligo di presentare al trasporto una spedizione conforme a quanto sancito dall'ADR (1.2.1, 1.4.2.1).




Già dal 1 luglio 2019 per gli spedizionieri è subentrato l'obbligo di nominare il consulente per la sicurezza al trasporto. Le disposizioni aggiornate sono pienamente operative, dopo il periodo di deroga, dal 1 gennaio 2023.


Esenzione dall'obbligo di nomina del consulente

Casi di esenzione (1.8.3.2)

L'autorità competente ha facoltà di esentare:



a) imprese le cui attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superino i limiti definiti al 1.1.3.6, 1.7.1.4, 3.3, 3.4, 3.5.



b) imprese che non eseguono a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose o operazioni di imballaggio, riempimento, carico e scarico connesse a tali trasporti, ma eseguono occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni di imballaggio, riempimento, carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.



Decreto MIT 4 luglio 2000

Circolare MIT 14 novembre 2000, n. A26

Decreto MIT 4 luglio 2000



Individuazione
delle imprese
(art. 1)



Disposizioni relative alle
esenzioni
max 24 operazioni annue
max 3 operazioni mensili
tot. complessivo max 180t
(art. 2)

Circolare MIT n. 40141 del 21.12.2022

IMP_MOT_BRODIPRO_UFFICIALE_01_0040141_21-12-2022



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE
Divisione 3

A Federchimica
federchimica@federchimica.it
Confcommercio
confcommercio@confcommercio.it
Confartigianato
confartigianatoimprese@ticertifica.it
Confindustria
segreteria@confindustria.lombardia.it
Federfarma
federfarma@pec.federfarma.it
Anmvi
anmvi@pec.anmvi.it
Assicc
info@assicc.it
Assofarm
assofarmsegreteria@assofarm.postecert.it

Oggetto: nota esplicativa sui casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose.

La figura del consulente per la sicurezza è regolamentata dalla sezione 1.8.3 dell'accordo ADR con la finalità di facilitare l'opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente connessi con le attività di trasporto delle merci pericolose.

A partire dal 2019, l'Accordo ADR ha esteso l'obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti, oltre che per i soggetti già precedentemente previsti, anche alle imprese che risultano solo come "speditori" di merci pericolose su strada. Tale prescrizione è da ottemperarsi obbligatoriamente a partire dal 1° gennaio 2023 (punto 1.6.1.44 dell'accordo ADR).

A partire da tale data, pertanto, l'obbligatorietà della nomina del consulente ricorrerà anche per la figura del solo "speditore", come definito alla sezione 1.2.1 e relativi obblighi previsti alla sezione 1.4.2.1 dell'accordo ADR, fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista una non obbligatorietà o esenzione.

Il quadro normativo vigente, infatti, prevede il configurarsi di particolari condizioni di trasporto in concomitanza delle quali i soggetti assoggettabili all'obbligo di nomina del consulente per la sicurezza possono essere esentati da tale onere.

Il punto 1.8.3.2 dell'accordo ADR prevede che la nomina del consulente ADR si possa non applicare alle imprese:

- Nel caso in cui le loro attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non

Pagina 1 di 2

Tenuto conto che le attuali esenzioni in Italia sono disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e dalla relativa circolare attuativa 14 novembre 2000, n. A26, **le stesse esenzioni riportate per le altre figure si applicano anche agli speditori che si trovino nelle stesse condizioni operative.**

Accordo Multilaterale M351



Department for Transport

MULTILATERAL AGREEMENT M351

Under section 1.5.1 of ADR, concerning the exemption from appointing a safety adviser for consignors – ADR 1.8.3.2 (b)

1. By derogation from the provisions of sub-section 1.8.3.2 of ADR, relating to exemptions from appointing a safety adviser for the carriage of dangerous goods, this Multilateral Agreement provides that the exemption within ADR 1.8.3.2 (b) shall also apply to undertakings the main or secondary activities of which are not the consignment of dangerous goods but which occasionally engage in the national consignment of dangerous goods posing little danger or risk of pollution.
2. This agreement shall be valid until 31 December 2024 for the carriage on the territories of those ADR Contracting Parties signatory to this agreement. If it is revoked before then by one of the signatories, it shall remain valid until the above-mentioned date only for carriage on the territories of those ADR Contracting Parties signatory to this agreement which have not revoked it.

Done in London on 10 January 2023

The competent authority for ADR in the United Kingdom

Helen North

Head of Frameworks and Engagement, Dangerous Goods

Department for Transport

L'autorità competente sta dando seguito alla sottoscrizione dell'accordo multilaterale M351 proposto dal Regno Unito al fine di estendere le esenzioni dall'obbligo della nomina del consulente anche agli speditori per i trasporti internazionali nei territori dei paesi sottoscrittori.

Istituzione di un gruppo di lavoro presso il MIT

N. 287/2023/REGISTRO UFFICIALE D. 0601827_13-01-2023



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE
Divisione 3

A ing. Alfonso Simoni
a.simoni@mit.gov.it
ing. Cristina Qirjaku
cristina.qirjaku@mit.gov.it
ing. Roberto Tascioni
roberto.tascioni@mit.gov.it
dott.ssa Chiara Cavallaro
chiara.cavallaro@mit.gov.it
ing. Giovanni Adamo
g.adamo@ulives.net
dott.ssa Francesca Bellinghieri
F.Bellinghieri@federchimica.it
dott. Marco Ottaviani
marco.ottaviani1@gmail.com

Oggetto: Istituzione gruppo di lavoro per il riordino della normativa nazionale inerente alle esenzioni della nomina del consulente ADR.

Con riferimento all'oggetto, considerato il recepimento della versione 2023 dell'ADR che introduce l'obbligo di nomina del consulente ADR anche per la figura degli speditori, si ritiene opportuno rivedere la normativa nazionale sulla materia al fine di armonizzarla con i nuovi disposti.

Per questa finalità si istituisce un gruppo di lavoro costituito come segue:

ing. Paolo Sappino	Direttore Divisione 3 della Direzione Generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione
ing. Alfonso Simoni	Direzione Generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione;
ing. Cristina Qirjaku	Direzione Generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione – DIV3;
ing. Roberto Tascioni	Direzione Generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione – DIV3;
dott.ssa Chiara Cavallaro	Direzione Generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione – DIV3;
ing. Giovanni Adamo	esperto ADR;
dott.ssa Francesca Bellinghieri	esperto ADR;
dott. Marco Ottaviani	esperto ADR.

La partecipazione al suddetto gruppo di lavoro da parte dei componenti esterni all'amministrazione è da intendersi a titolo gratuito.

Il Direttore della Divisione
ing. Paolo Sappino



18.01.2023
CQ

Pagina 1 di 1



Al fine di riordinare i disposti normativi nazionali in materia di esenzione dall'obbligo di nomina del consulente ADR e di armonizzarli con la novellata edizione dell'Accordo è stato istituito un apposito gruppo di lavoro presso il MIT.